

LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Sintesi della conferenza di giovedì 10 maggio 2007

RELATORI: GIUSEPPE FRIGO, avvocato, professore di Diritto Comparato presso l'Università di Brescia, VLADIMIRO ZAGREBELSKY, giudice della Corte Europea.

L'avvocato **GIUSEPPE FRIGO** ha esordito evidenziando come **la Corte Europea rappresenti un organismo giudiziario a cui ci si può rivolgere individualmente, finalizzato all'accertamento di una violazione che non è stata adeguatamente riconosciuta dall'ordinamento interno dello Stato nel cui territorio è avvenuta la violazione stessa.** Tale violazione riguarda non un diritto qualsiasi, ma un diritto fondamentale, ovvero uno di quei diritti che appartengono all'essenza dell'essere umano, indipendentemente dalle loro specifiche assunzioni e protezioni da parte di un singolo ordinamento giuridico e che preesistono a esso come diritti naturali, secondo una moderna nozione di giusnaturalismo.

Nel tortuoso e faticoso progresso civile le collettività moderne hanno cercato di individuare e di garantire i diritti naturali, recependoli sia nelle loro leggi e nelle loro Costituzioni, sia - e si tratta di un fenomeno più recente - in alcuni patti internazionali, assicurandone, così, una protezione collettiva e sovranazionale.

Si è passati dal *Bill of Rights* e dalla *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* di fine Settecento, per arrivare, transitando attraverso il significativo silenzio mantenuto dalla Società delle Nazioni all'indomani del primo conflitto mondiale, alla *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo* promossa dall'ONU nel 1948, alla *Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali*, firmata a Roma nel 1950, e al *Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici* dell'ONU del 1966. Il cammino non si è tuttavia esaurito perché, ultima nata, è la *Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea*, la cosiddetta Carta di Nizza, trasferita nel Trattato costituzionale per la Costituzione dell'Unione Europea.

Si colgono in tutti questi trattati opportunità di tutela per l'individuo che sono nuove rispetto a quelle tradizionali, espresse cioè dalle leggi e dai sistemi giudiziari dei singoli Stati, e che nascono dall'esigenza di rimediarne e di correggerne le inadeguatezze, causa di ingiustizie individuali e collettive. Non è un caso che questi accordi internazionali siano nati soprattutto all'indomani del secondo conflitto mondiale, che tali ingiustizie aveva esaltato in una misura mai attinta prima.

Una prima significativa opportunità di tutela che questi trattati evidenziano deriva dall'esistenza stessa di un quadro di riferimento sovranazionale che fornisce il catalogo dei diritti fondamentali, vincolando gli Stati che vi aderiscono a una responsabilità politica internazionale per il loro rispetto nei singoli ordinamenti, un rispetto che comincia attraverso la ratifica delle Convenzioni che li riconoscono e le leggi interne che li recepiscono. Non vi è dubbio che la dimensione internazionale di questo quadro giuridico costituisca un progresso rispetto al riconoscimento dei diritti fondamentali operato da molte costituzioni nazionali, particolarmente dalle costituzioni dei Paesi direttamente coinvolti nella seconda guerra mondiale e, soprattutto, dei Paesi interessati da un'eclissi della democrazia o da terribili dittature. Questo quadro giuridico di riferimento internazionale è emblematico di un trasferimento a un livello più alto dell'esigenza di promuovere lo sviluppo civile e di contrastare le violazioni.

Una seconda opportunità, sicuramente di più alto rilievo perché rappresenta il vero salto di qualità della cui primogenitura l'Europa può vantarsi, riguarda l'introduzione di un organo

giudiziario internazionale – la Corte Europea – deputato ad accertare le violazioni anche attraverso il ricorso individuale da parte di soggetti che assumono di avere subito tali violazioni e che non hanno potuto vedersele riconosciute in sede nazionale.

Grazie al testo della “Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali” del 1950 come fonte primaria del sistema europeo dei diritti dell’uomo e grazie soprattutto alla pluridecennale esperienza della Corte Europea, si deve riconoscere che tale sistema va assumendo connotati sempre più definiti e utili a costituire uno strumento unificante per un minimo comune denominatore in materia di diritti fondamentali tra gli Stati europei.

La Convenzione Europea non contiene un mero elenco dei diritti fondamentali tutelati (la vita, l’incolumità personale, la libertà personale, il processo equo, la libertà di riunione e associazione, la libertà di manifestare il proprio pensiero ecc.), ma vere e proprie fattispecie articolate di tutela di ciascuno di essi, attraverso le quali si specificano l’estensione, i limiti, le condizioni della tutela stessa.

Nella sua storia la Convenzione Europea ha subito diverse modificazioni ed è stata accresciuta soprattutto la tutela giudiziaria, cioè la forza e l’importanza della Corte. Mentre in passato l’accesso alla Corte era mediato e una parte degli interventi era riservata a organi non giudiziari – la Commissione Europea per i Diritti dell’Uomo, il Comitato dei Ministri – con funzioni essenzialmente conciliative, **la parte giudiziaria è oggi in primo piano e la Corte si è trasformata in organismo permanente.**

Per meglio valutare l’effettività di questa tutela internazionale dei singoli individui occorre capire quali violazioni siano denunciabili ricorrendo alla Corte Europea, di quali poteri e mezzi di accertamento disponga la Corte, quali possano essere le sue decisioni in caso di violazione accertata e quale efficacia esse abbiano.

1. Violazioni denunciabili alla Corte Europea

Contrariamente all’opinione di qualche addetto ai lavori, non si deve ritenere la Corte Europea una sorta di Corte di Legittimità o di Corte Costituzionale sovranazionale, deputata a giudicare di eventuali contrarietà delle leggi nazionali ai precetti della Convenzione. È o può essere anche questo, ma è molto di più, nel senso che la Corte ha una giurisdizione sussidiaria ma a tutto campo, in fatto e in diritto, in relazione a qualunque atto o fatto ipotizzato come compiuto nel territorio di uno Stato membro considerati lesivi di uno o più dei diritti fondamentali individuati e protetti dalla Convenzione. Lo Stato membro rappresenta dunque una vera e propria controparte rispetto alla persona che ricorre alla Corte e questa titolarità di una situazione giuridica dentro il processo è riconosciuta esplicitamente anche a proposito dell’esecuzione delle decisioni della Corte e deriva sostanzialmente dall’impegno dello Stato membro di assicurare, nell’ambito della propria sovranità, il rispetto dei diritti fondamentali. In sede dunque di tutela giudiziaria lo Stato viene chiamato a rispondere delle asserite violazioni sia quando il fatto lesivo ha causa diretta nelle sue leggi o nei suoi atti, anche quale conseguenza della loro applicazione o interpretazione, sia quando, per lacune normative o prassi deviate, non sanziona adeguatamente le violazioni. In questo caso si evidenzia la posizione sussidiaria della Corte: lo Stato membro deve esso, per primo, realizzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali che ha riconosciuto sul piano internazionale e allo Stato membro e alle sue istanze nazionali deve dunque rivolgersi in prima battuta chi assume essersi verificata la violazione, dal momento che il presupposto di ammissibilità del ricorso alla Corte Europea è l’esaurimento delle possibili vie di ricorso nazionali.

2. Poteri e mezzi di accertamento della Corte Europea

Circa questo aspetto, è scontato che un giudice non può non avere poteri e mezzi di accertamento delle situazioni sulle quali è chiamato a giudicare; dalla stessa qualità della giurisdizione della Corte, che è essenzialmente mirata all’accertamento in concreto del fatto lesivo, deriva l’esigenza di poteri e mezzi che siano a questo funzionali. È chiaro che essa si gioverà, in quanto istanza ulteriore rispetto alle istanze nazionali, soprattutto dei risultati acquisiti nel corso della procedura nazionale, ma anche di tutte le inchieste che la Convenzione prevede siano svolte dal segretario generale del Consiglio d’Europa per acquisire le informazioni sul modo in cui i diritti interni agli Stati membri

assicurano l'applicazione effettiva della Convenzione. E si gioverà anche, infine, di tutti gli elementi documentali messi a disposizione dal ricorrente. Esiste inoltre una norma che autorizza la Corte, quando sia ritenuto opportuno, a svolgere direttamente un'inchiesta, imponendo allo Stato membro di fornire tutte le facilitazioni perché questa inchiesta possa avvenire. In alcune circostanze si è verificato che lo Stato membro non abbia collaborato e che per effetto di questo ostracismo la Corte non abbia potuto appurare compiutamente il fondamento della violazione. In questi casi la Corte ha ritenuto la violazione non intorno al fatto oggetto di ricorso, ma per il fatto che lo Stato membro non si è mostrato collaborativo; il difetto di collaborazione è stato cioè ritenuto motivo di riconoscimento della violazione di un dovere previsto specificamente dalla Convenzione.

3. Decisioni della Corte e loro efficacia

Relativamente a quest'ultimo aspetto è ovvio che si tratta del profilo decisivo per misurare l'effettività del congegno di tutela offerto ai ricorsi individuali. Cosa succede, esemplificando banalmente, se un condannato in via definitiva a ventiquattro anni di carcere ottiene dalla Corte Europea l'accertamento che quella condanna è stata pronunciata all'esito di un processo ingiusto per violazione delle regole minime del giusto processo assicurate dalla Convenzione Europea? Va in galera ugualmente? Si deve appagare del fatto di aver avuto ragione o di un indennizzo? Si tratta di una questione altamente problematica. Esiste una norma della Convenzione Europea che è perentoria e si esprime così: "Le alte parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti e la sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione". L'obbligo di conformarsi significa, a seconda dei casi, rimuovere le cause sul piano delle leggi, sul piano amministrativo dell'organizzazione, ma anche sul piano giudiziario, per impedire il ripetersi della violazione e per impedire ulteriori effetti della violazione accertata.

Per meglio argomentare le precedenti riflessioni è opportuno introdurre un ulteriore aspetto che, concettualmente, andrebbe considerato per primo:

4. Riconoscimento del perimetro e dell'area dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione Europea

Si tratta della parte più strettamente legata al diritto nelle valutazioni della Corte Europea, in cui, accanto a scelte inesorabilmente di natura ideologica-politica, si presentano anche esigenze di temperamento di posizioni spesso assai lontane tra di loro, ovvero di apprezzamento di posizioni specifiche, relative a contesti particolari, da cui può essere difficile o inopportuno prescindere, al fine di evitare colpi traumatici sui sistemi nazionali. L'opera di costruzione attraverso la giurisprudenza della Corte di un sistema di diritto europeo vivente in tema di diritti dell'uomo è particolarmente importante e complessa e si evidenziano diversi problemi, innanzitutto la permanente incertezza del protocollo dei diritti fondamentali, ma anche le differenze evidenti tra i sistemi nazionali in relazione ai diversi gradi di sviluppo interno nella tutela dei diritti dell'uomo. Da qui scaturiscono decisioni che possono apparire timide o compromissorie da parte della Corte, ma che risultano comprensibili in un bilanciamento generale che deve tenere conto della molteplicità dei sistemi nazionali. Gli stessi diritti fondamentali non sono tutelati ugualmente dalle costituzioni degli Stati membri. La Convenzione si fa così carico di queste differenze e cerca di evitare delle ricadute verso il basso attraverso la clausola di salvaguardia, la quale chiarisce che nessuno può invocare la Convenzione per diminuire l'eventuale più elevato grado di tutela degli stessi diritti da parte degli ordinamenti nazionali. Un esempio illuminante è il diritto al contraddittorio nella formazione della prova, mediato direttamente dal testo originario del *Bill of Rights*, un diritto che nel nostro Paese è stato costituzionalizzato e che rappresenta una tutela più alta rispetto a quella formalizzata in altri ordinamenti giuridici.

Nella seconda parte dell'incontro è intervenuto il giudice **VLADIMIRO ZAGREBELSKY**, il quale ha precisato come **la Corte Europea sia composta da 46 giudici** – 47 tra poco con l'ingresso di Montenegro nel Consiglio d'Europa –, un giudice per ogni Paese, il quale, tuttavia, non rappresenta il Paese e ancor meno il governo del Paese di provenienza. **I giudici sono eletti dall'Assemblea**

parlamentare del Consiglio d'Europa su una lista di tre candidati presentati dal governo in carica al momento. Nelle cause che si decidono contro un Paese, **il giudice nazionale deve essere necessariamente parte del collegio giudicante.** Questo "obbligo di esserci" deriva dal fatto che, essendo il collegio giudicante composto da giudici di Paesi diversi, e quindi portatori di storie differenti, per quanto accomunati da una cultura europea minimale, il giudice nazionale ha la funzione di spiegare perché una determinata questione, sottoposta da un ricorrente individuale alla Corte, esista e si ponga in un determinato contesto nazionale. Il perché è normalmente giuridico e nasce dalla struttura stessa del sistema giudiziario del Paese; altre volte la motivazione fondante è di natura sociale, storica, economica.

Zagrebelsky ha quindi aggiunto alcune considerazioni personali.

Un giudizio complessivo sulla Corte Europea non può non venarsi di pessimismo. Per quanto riguarda la situazione italiana, in particolare, l'osservatorio di Strasburgo consente di dare una valutazione profondamente negativa del sistema giudiziario nel suo complesso, soprattutto per ciò che concerne la sua sostanziale incapacità di funzionare, di produrre ciò per cui è istituito, di rispondere all'esigenza fondamentale, non solo costituzionale interna ma propria della Convenzione Europea, di assicurare il controllo giudiziario sulla tutela dei diritti fondamentali. Questo fatto è gravissimo e, oltre a collocare l'Italia in posizione negativa nella graduatoria europea, non garantisce internamente lo Stato di diritto, pilastro della democrazia, della pace tra i Paesi, della tutela dei diritti fondamentali. La Corte ha più volte ribadito come la questione dei tempi di decisione, e quindi sostanzialmente dell'inesistenza di decisioni, rappresenti un problema strutturale di carenza di stato di diritto. Il problema della durata riguarda tutti gli Stati, ma pochi Stati come l'Italia hanno una mancanza di risposta giudiziaria così strutturale, così normale.

Alla Corte Europea si hanno milioni di cause civili pendenti, tutte in violazione della Convenzione e dei suoi parametri. La struttura della Convenzione, come già diceva l'avvocato Frigo, è tale per cui **è in sede nazionale che i diritti fondamentali devono essere prima di tutto non violati e in secondo luogo giudicati e riparati.** L'individuo che ritiene di essere stato vittima di una violazione dei diritti elencati dalla Convenzione può legittimamente pretendere che, in sede nazionale, siano messi in atto rimedi efficaci di riparazione e, solo successivamente, può rivolgersi alla Corte di Strasburgo. Arrivato alla Corte Europea, dopo avere esaurito le vie di ricorso interne e dopo aver atteso probabilmente molti anni, può presentare la sua causa contro lo Stato. **Attualmente a Strasburgo, davanti alla Corte, pendono 90.000 procedure e ne arrivano mediamente 45.000 all'anno;** ciò significa che la Corte Europea è assolutamente schiacciata e paralizzata dalla quantità di ricorsi. I tempi di attesa davanti alla Corte di Strasburgo sono molto lunghi, spesso intollerabili, nonostante **si dichiarino immediatamente irricevibili il 95% dei ricorsi o per ragioni di procedura o per ragioni di sostanza, ovvero perché viene richiesta la protezione di un diritto che non è contemplato nell'elenco della Convenzione.** Buona parte del tempo e delle risorse della Corte sono così impiegati per dichiarare irricevibili molti ricorsi, una quota considerevole dei quali avrebbe potuto trovare una risposta, giudiziaria o meno, in sede nazionale. Ne deriva una sorta di utopia per cui ci si affida ai giudici di Strasburgo con la fiducia e la speranza di veder riparato un torto non riconosciuto a livello nazionale. Il sistema europeo vorrebbe poter risarcire tutti i ricorrenti, ma nella realtà non è in grado di farlo e spesso risponde con estremo ritardo a gravi violazioni. È vero che un certo "successo" è innegabile, perché il fatto stesso che i cittadini, soprattutto di certi Paesi, reagiscano contro il proprio governo è un segnale positivo, un segno di cultura della cittadinanza, ma il vero problema è rappresentato dalla mancanza di risposta a questa reattività positiva.

Malgrado questa valutazione pessimistica oggettiva, la Corte Europea rappresenta comunque uno strumento unico nel suo genere e ben testimonia la crescita complessiva del sistema europeo di tutela dei diritti. Non esiste al mondo nessun altro esempio di lavoro giudiziario paragonabile a quello svolto dalla Corte di Strasburgo negli ultimi trent'anni, durante i quali, come si è detto, gli Stati di una comunità, inizialmente relativamente omogenea poi via via sempre più caratterizzata da significative differenze, hanno accettato di essere messi processualmente sullo stesso piano dell'individuo.

Per venire a un aspetto fondante, ovvero l'interpretazione del senso di esecuzione di una sentenza della Corte, lo Stato, nel caso in cui sia riconosciuta l'avvenuta violazione, deve non solo impegnarsi a pagare un indennizzo al singolo ricorrente, ma deve anche risolvere il problema che ha prodotto la violazione.

La Convenzione è un trattato internazionale che funziona in maniera particolare e non recepisce alcune regole fondamentali dei trattati internazionali, quali ad esempio la reciprocità. Nessuno Stato europeo può ritenersi esente dagli obblighi che ha assunto perché un altro Stato contraente li viola. Anzi, accanto al ricorso individuale la Convenzione prevede, per quanto si presenti alquanto raramente, il ricorso interstatale. Dopo il colpo di Stato dei Colonnelli in Grecia, ad esempio, un gruppo di Stati guidati dall'Olanda, i quali non avevano interessi individuali in causa, ma in quanto titolari del diritto a che tutti gli Stati osservino l'impegno comune, ha posto il problema della violazione massiccia di una serie di articoli della Convenzione.

Anche nel caso di ricorso individuale risolto con un amichevole componimento, con il riconoscimento cioè, durante la procedura, della violazione da parte dello Stato e con l'offerta da parte di quest'ultimo di un indennizzo pecuniario al ricorrente, la Corte, malgrado l'assenza di conflitto, può pronunciare sentenza. In occasione di un ricorso contro il Regno Unito per maltrattamenti ai prigionieri politici, lo Stato ha riconosciuto la violazione e ha risarcito i singoli individui, ma la Corte ha sentito il dovere di pronunciarsi per indicare agli altri Stati membri del Consiglio d'Europa lo stato della Convenzione, il contenuto dei diritti fondamentali e dunque ha emesso sentenza. **Questo significa che all'interno del sistema la Convenzione rappresenta in realtà la gran massa delle sentenze della Corte, l'unico organismo europeo legittimato a dire quale sia il contenuto della Convenzione e a darne interpretazione.**

Gli Stati che sono parti della procedura sono tenuti, come sottolineava l'avvocato Frigo, a conformarsi al tenore della sentenza. Ma ci si domanda se questo obbligo di conformazione riguardi solo gli Stati chiamati in causa oppure tutti gli Stati membri che si riconoscono nella Convenzione. Tecnicamente sarebbe politicamente scorretto sostenere che tutti si devono conformare, ma nella realtà il sistema funziona diversamente. Avviene così spesso che alcuni Paesi si adeguino immediatamente, anche in assenza di ricorsi diretti, modificando la propria legislazione e correggendo una determinata legge semplicemente per aver appreso di una sentenza contro un altro Stato che ha violato la Convenzione sulla base dell'applicazione di quella stessa legge. Con l'occasione di un singolo ricorso il livello generale può dunque alzarsi e omogeneizzarsi.

Bisogna ancora aggiungere che la Corte, da sola, può talvolta essere uno strumento debole; un caso emblematico è rappresentato dalla Turchia, la quale ha di recente profondamente modificato il proprio impianto normativo e giudiziario non tanto per timore di incorrere nelle sanzioni della Corte Europea, quanto piuttosto perché interessata a entrare in Europa e dunque costretta a conformarsi a criteri minimi di democraticità. La reazione dei singoli Stati, che nella gran parte è di esecuzione delle sentenze, talvolta può creare problemi e questi problemi si risolvono altrove, grazie all'Europa, intesa come potenza istituzionale, e grazie alla sua capacità di funzionamento complessivo.

In conclusione, malgrado le critiche e malgrado molti difetti funzionali, il giudizio sulla Corte Europea è prudenzialmente ottimista, soprattutto in termini comparativi, perché, come detto, non esiste altrove un sistema altrettanto democratico e, per lo meno potenzialmente, altrettanto efficace.

Tra le varie questioni affrontate nel corso del dibattito, riportiamo un approfondimento particolarmente interessante del giudice Zagrebelsky, relativo al rapporto tra i diritti fondamentali, oggetto delle competenze della Corte, e il diritto naturale.

La Corte di Strasburgo, oltre che di ricorsi su una quantità imponente di questioni procedurali, si occupa spesso anche di importanti questioni sostanziali. Esse riguardano, come più volte ribadito, i diritti fondamentali delle persone – si noti, non dei cittadini, ma di tutti gli individui che si trovano sul territorio che ricade sotto la giurisdizione della Corte: il diritto alla vita (problema della pena di morte), all'integrità fisica e morale (si pensi alla tortura), alla libera espressione religiosa, alla libertà d'opinione, di associazione ...

La Convenzione (art. 1) dice che gli Stati riconoscono una serie (esplicitamente elencata) di diritti “preesistenti” in quanto fondamentali; nell’art. 2 si preoccupa di definirli e descriverli. I diritti sono preesistenti nella loro genericità, ma definiti nell’ambito in cui sono riconosciuti. Si pone così un problema di equilibrio tra un diritto (naturale) considerato preesistente, al quale ci si inchina, e la sua applicazione a un caso concreto in un preciso contesto. Ed è la Corte a definire il diritto nei suoi contenuti concreti, in rapporto a quello che essa giudica essere lo sviluppo culturale, etico, storico, dell’ethos europeo. Quali sono le modalità con cui opera?

Nella Camera di Consiglio il riferimento non è la Convenzione del 1951, datata oltre che generica nella sua formulazione dei diritti, ma la giurisprudenza della Corte stessa, ovvero la stratificazione dei giudizi precedenti della Corte sulle fattispecie concrete su cui la stessa Corte (normalmente con una diversa composizione e rappresentatività dei suoi membri) ha già deliberato. La Convenzione vera, quella viva, attuale, che gli Stati membri sono tenuti a osservare è quindi il patrimonio giurisprudenziale, ovvero l’accumulo delle sentenze che via via la Corte ha emesso. La logica che presiede ai giudizi della Corte è l’interpretazione teleologica: il fine è la tutela dell’individuo, non degli Stati, che si sono assoggettati – la Corte è effetto di un trattato internazionale – ai giudizi della Corte, e tali giudizi sono evolutivi, di continuo adattamento-aggiustamento alle situazioni concrete.

Oggi, in materia di diritti che non si possono chiamare naturali (nel senso di fissi, immutabili) perché sono evolutivi, quando la Corte si pronuncia sui contenuti concreti di un diritto previsto dalla Convenzione, cambia il contenuto della prescrizione oggetto della controversia. La Corte ha un’efficacia molto importante nel (rilevare, interpretare e) determinare lo stadio di evoluzione dell’ethos condiviso nell’area su cui ha giurisdizione (l’Europa nel nostro caso).

Il diritto “naturale” con una sentenza della Corte diventa (se si vuole, sempre) naturale, ma in un senso diverso. I diritti della Convenzione, con le sentenze della Corte, sono storicamente datati, e la Corte lo afferma espressamente, facendo riferimento al cosiddetto “consenso europeo” (vago, in formazione, difficile da determinare). La Corte cerca di rilevare, assumere, interpretare, il dibattito in atto nei Parlamenti attraverso i suoi membri che sono altrettanti sensori del “comune sentire” dei Paesi che rappresentano. La Corte rileva – quando è in grado di farlo – il consenso europeo, e lo traduce implicitamente in norma, in qualche modo rendendola prescrittiva per tutti gli Stati aderenti alla Convenzione. Quando non c’è consenso la Corte è molto più cauta, perché c’è un problema di legittimazione dei giudici nei confronti dei Parlamenti. La Corte tiene conto di tutti i precedenti della propria giurisprudenza, evita di produrre cambiamenti occasionali e imprevedibili. Il vincolo dei precedenti all’interno della prassi della Corte deriva dal modello giudiziario anglosassone del *common law*; ivi un giudice che non si attenesse all’orientamento determinato dalla giurisprudenza consolidata e condivisa sarebbe duramente censurato dai colleghi. Altrettanto avviene nella Corte europea. Perché è vincolante il precedente? Perché si dà un corpo relativamente stabile al contenuto del Patto europeo sui diritti fondamentali, e della sua importanza c’è una consapevolezza crescente. Non è solo un fatto tecnico, ma si percepisce che questo processo di formazione di un *corpus* di norme condivise ha un grande valore culturale e politico.

C’è una bella definizione di “diritto” – in questo caso si potrebbe parlare di “diritto dei diritti umani” in Europa – di Holmes (giudice della Corte suprema americana), il quale, preoccupato dei rapporti tra morale, costume sociale e legge, ovvero considerando il problema di come la morale sociale possa trasformarsi in legge nel *common law*, arriva a questa conclusione: il diritto è ciò che diranno i giudici. La Corte, di fronte a formule vaghe quali quelle proposte dagli articoli iniziali della Convenzione, enuncia (o muta l’enunciazione di) un diritto, tenendo conto dell’ethos prevalente nella società europea.

[a.s. g.g.]